SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2007 Ordinario, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati, ai sensi di specifiche disposizioni normative.

07A00754

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2006.

Determinazione per il triennio 2005-2007 del contributo di solidarietà, di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà, la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2004, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 2002/2004;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 2005, 2006 e 2007 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione;

Decreta:

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per ogni rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 248

07A01407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.134 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 8 marzo, 7 aprile e 12 giugno 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'8 marzo 2006, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 marzo 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 marzo 2006, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'8 marzo.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 marzo 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 marzo 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01437

DECRETO 9 febbraio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua

determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.134 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2006, 8 gennaio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 settembre 2006 e scadenza 15 settembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto dell'11 settembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 11 settembre 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 settembre 2006, entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto dell'11 settembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 settembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 settembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01438

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2006.

Programma di investimenti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 28 giugno 2000, e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Marche, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Marche, individua i seguenti importi:

€ 84.936.011,82 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 55.208.407,68 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 29.727.604,14 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Visto il decreto del dirigente del servizio salute della regione Marche n. 46 del 26 giugno 2006, trasmesso dalla regione Marche con nota prot. n. 138341 del 26 giugno 2006, con il quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Marche ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 29.727.604,05, come specificati nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Marche con il citato decreto del dirigente del servizio salute della regione Marche n. 46 del 26 giugno 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Marche al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 55.208.407,68;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Marche, sottoscritto in data 28 giugno 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 55.208.407,68.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 29.727.604,05, la regione Marche trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato *A*, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 262

ALLEGATO *A*

REGIONE MARCHE

Interventi da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Azienda	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Riassetto blocco travaglio e parto	€ 343.443,84
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Arredi blocco travaglio e parto	€ 98.126,81
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Ingresso pubblico al pad. B, sistemazione scala esistente, realizzazione ascensori e sistemazione corridoio al piano terra	€ 588.760,86
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Nuovo ingresso - 1.a fase	€ 1.760.601,57
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Nuovo ingresso - 2.a fase	€ 2.831.733,18
A.O. San Salvatore di Pesaro (sede Centro)	Sistemazione ex palazzo Carabinieri Cinelli per utilizzo da parte dell'A.O. San Salvatore	€ 2.356.259,00
Azienda Sanitaria Unica Regionale	Potenziamento/rinnovo tecnologie sanitarie	€ 5.378.799,00
A.S.U.R. 1	Rsa per disabili psichici "IME" di Pesaro - 2° stralcio	€ 517.128,28
A.S.U.R. 3	Ristrutturazione dell'attuale reparto di ortopedia e traumatologia al piano rialzato per collocazione nuovo reparto di dialisi - Ospedale di Fano	€ 850.640,99
A.S.U.R. 6	Rsa Fabriano (60 p.l.)	€ 3.434.438,38
A.S.U.R. 9	Ristrutturazione residua vecchio plesso osp. Macerata - Ampliamento centro dialisi 2° lotto	€ 1.425.000,00
A.S.U.R. 9	Ristrutturazione residua vecchio osp. Macerata - Ristrutturazione 1° piano ala est (Nefrologia, Geriatria e Servizi) e adeguamento norme di sicurezza	€ 439.850,00
A.S.U.R. 11	Ampliamento e ristrutturazione Ospedale di Fermo - 5° stralcio	€ 2.453.170,27
A.S.U.R. 11	Ampliamento e ristrutturazione Ospedale di Fermo - 6° stralcio	€ 2.453.170,27
A.S.U.R. 11	Ampliamento e ristrutturazione Ospedale di Fermo - 7° stralcio 1° lotto	€ 1.862.000,00
A.S.U.R. 12	Ristrutturazione e amessa a norma Area Emergenza e ambulatoriale - Osp. San Benedetto del Tronto	€ 2.934.481,60
	TOTALE	€ **29.727.604,05**

07A01395

DECRETO 28 dicembre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «clorpirifos metile», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «clorpirifos metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva n. 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva clorpirifos metile;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos metile non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° luglio 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos metile revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI CLORPIRIFOS METILE
LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2006

	Numero registrazione	Prodotto	Data registrazione	Impresa
1	10308	PYREOS 22	3-02-2000	Agrosol S.r.l.
2	11286	PIRITRE	12-04-2002	Chemia S.p.a.
3	7127	METICLOR	24-06-1987	Commercial Quimica Masso' S.A.
4	10490	RELBUG 22	10-05-2000	Commercial Quimica Masso' S.A.
5	10460	QUICK	19-04-2000	Green Ravenna S.r.l.
6	10862/PPO	MEXARIL	11-04-2001	Kollant S.p.a.
7	10838/PPO	DIGOTAN	11-04-2001	Montechimica Prodotti Chimici S.n.c.
8	11974	KUKAR	11-02-2004	Sariaf Gowan S.p.a.
9	10659	CLEANER	29-12-2000	Scam S.p.a.
10	10990	SKORPIO	12-07-2001	Scam S.p.a.
11	10689	VAPOR PIR 22	31-01-2001	Scam S.p.a.
12	12408	VEBIPHOS M 223	9-12-2004	Scam S.p.a.
13	9073	DRAGO 22 EC	31-12-1996	Siapa S.r.l.
14	11996	FOSTOX CM	18-03-2004	Siapa S.r.l.
15	7910	SWINGFOS 0,5 S	23-04-1990	Siapa S.r.l.
16	7688	SWINGFOS 22 EC	2-02-1989	Siapa S.r.l.

07A01411

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Rusokanski Plamen Damyanov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rusokanski Plamen Damyanov cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za vishe obrazovanie» conseguito nella Repubblica popolare di Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Rusokanski Plamen Damyanov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za vishe obrazovanie», rilasciato in data 1° luglio 1989 dall'Istituto superiore di medicina zoologica e di veterinaria di Stara Zagora (Repubblica Bulgara) al sig. Rusokanski Plamen Damyanov cittadino bulgaro, nato a Haskovo (Bulgaria) il 10 ottobre 1957 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il Dr. Rusokanski Plamen Damyanov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territo-

rialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01079

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Cerri Alfred, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Cerri Alfred, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diplome» conseguito nella Repubbica Albanese, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 14 marzo 2006 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Cerri Alfred è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diplome», rilasciato in data 8 febbraio 1991 dall'Istituto superiore di agricoltura di Tirana (Repubblica di Albania) al sig. Cerri Alfred, nato a Durazzo (Albania) il 13 giugno 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il Dr. Cerri Alfred è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01080

DECRETO 2 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Simone Bergamini Moreira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Simone Bergamini Moreira cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico veterinario» conseguito nella Repubblica federativa do Brasil, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Simone Bergamini Moreira, è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico veterinario», rilasciato in data 21 settembre 1993 dall'Universidade federal fluminense di Niteroi (Brasile) alla sig.ra Simone Bergamini Moreira cittadina brasiliana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 25 maggio 1970 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

2. La dott.ssa Simone Bergamini Moreira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01081

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Szczepkowska Monika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Szczepkowska Monika cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Terapeuta zajeciawy» rilasciato in Polonia il giorno 20 giugno 1997 dall'Istituto paramedico professionale n. 8 di Pruszkow (Polonia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Terapista occupazionale»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 10 marzo 2005;

Visto il decreto direttoriale in data 6 novembre 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 novembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito del quale la sig.ra Szczepkowska Monika è risultata idonea;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di «Terapeuta zajeciawy» rilasciato in Polonia il giorno 20 giugno 1997 dall'Istituto paramedico professionale n. 8 di Pruszkow (Polonia) dalla sig.ra Szczepkowska Monika, nata a Varsavia (Polonia), il

giorno 1º febbraio 1976, è ricosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista occupazionale» (decreto ministeriale n. 137/1997), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di Grassini Graziana & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004 con il quale il laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di Grassini Graziana & C.», ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/c, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia Snc di Grassini Graziana & C.», ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/c, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE 2568/1991, allegato II
Numero di perossidi	Regolamento CEE 2568/1991, allegato III

07A01252

DECRETO 30 gennaio 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, con sede in Combai di Miane (Treviso), piazza Squillace n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marrone di Combai», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66510 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marrone di Combai», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione dei produttori del Marrone di Combai, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marrone di Combai», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66510 del 6 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Marrone di Combai».

Art. 2.

La denominazione «Marrone di Combai» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marrone di Combai», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARRONE DI COMBAI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Marrone di Combai» DOP è riservata ai frutti di castagno della tipologia marroni della sottospecie Domestica macrocarpa, specie Sativa, genere Castanea, famiglia Fagacee, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Presentazione del prodotto.

Il «Marrone di Combai» è un ecotipo che si è selezionato nell'ambiente tipico delle prealpi trevigiane grazie alle condizioni pedoclimatiche della zone di coltivazione e alle cure dei coltivatori locali.

Il «Marrone di Combai» rispetto alla castagna, esige terreni più fertili, con esposizioni più favorevoli e maggiori cure colturali.

Caratteristiche fisiche del prodotto.

I frutti, nel momento di immissione al consumo, devono rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche e commerciali:

forma ellissoidale, apice abbassato e torcia persistente;

l'ilo presenta un contorno regolare tomentoso e una raggiatura stellare ben visibile;

il pericarpo presenta un colore marrone variabile dal chiaro allo scuro, comunque mai opaco e con striature evidenti. Il pericarpo si deve separare agevolmente dall'episperma;

l'episperma del colore marrone chiaro copre la massa commestibile presentando introflessioni poco profonde e poco frequenti tali da consentire, al momento della pelatura, una agevole separazione dalla polpa;

il seme, di norma uno per frutto e con basse percentuali di settatura, si presenta a corpo unico con solcature superficiali;

la polpa, dalla pasta farinosa, è di colore biancastro e con la cottura diventa croccante e saporita;

i marroni di categoria extra presentano 50-80 frutti per chilogrammo, quelli di prima categoria 80-110 frutti per chilogrammo.

Caratteristiche commerciali.

Al momento della commercializzazione i frutti devono essere in ottimo stato dal punto di vista fitosanitario e devono possedere i seguenti requisiti:

dimensione elevata del frutto, tipica del «Marrone di Combai» (50/110 frutti in un chilogrammo);

percentuale di frutti con endocarpo colpito da insetti (danno reale) non superiore al 3% in peso;

frutti presentanti rosura del pericarpo (danno estetico) presenti in percentuale non superiore al 4%.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione e condizionamento del «Marrone di Combai», è rappresentata dal territorio dei comuni della provincia di Treviso di seguito elencati: Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.

Art. 4.

Prova dell'origine (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Descrizione delle modalità di coltivazione.

La coltivazione dell'ecotipo «Marrone di Combai» dovrà svolgersi attraverso le tecniche e le operazioni colturali di seguito elencate.

Scelta varietale.

Ricostituzione di vecchi castagneti tramite innesto o realizzazione di nuovi impianti: dovrà essere utilizzato esclusivamente l'ecotipo «Marrone di Combai».

Innesti.

Tipologie di innesto: dovranno essere preferiti gli innesti a triangolo, spacco inglese, spacco diametrale pieno e zufolo, compiuti su polloni di piccole dimensioni aventi un diametro, a 60-80 cm di altezza da terra, non superiore a 3-3,5 cm. Nel caso di innesti a corona utilizzare come porta innesti, polloni con al massimo 5-6 cm di diametro.

Protezione delle ferite: si dovrà porre molta cura nell'evitare ogni soluzione di continuità tra marza e portainnesto limitando in questo modo le infezioni da parte del cancro corticale (Cryphonectria parasitica).

Scelta e conservazione delle marze.

Vanno utilizzate porzioni di ramo di un anno ben lignificate o al massimo di due anni, impiegando le parti centrali prive di costolature. Per gli innesti come ad esempio la corona o lo spacco diametrale pieno, il materiale deve essere raccolto alcune settimane prima del suo utilizzo. La conservazione dei materiali di propagazione va fatta in ambiente leggermente umido ad una temperatura di 3-4° C. Se il periodo è superiore alle 2-3 settimane la temperatura di conservazione deve essere di 1-2° C.

Scelta dei portainnesti e del materiale vivaistico.

I portainnesti potranno derivare sia dalla semina di frutti selezionati che dal trapianto di semenzai. In ogni caso il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere munito di certificazione. Nel caso di ricostituzione di castagneti esistenti si potranno utilizzare come portainnesti i polloni ricacciati dopo la ceduazione delle ceppaie.

I selvatici prodotti dovranno appartenere alla specie Castanea sativa (castagno europeo) per evitare problemi di disaffinità.

Nuovi impianti.

Scelta e preparazione del terreno: per i nuovi impianti sono da preferire le esposizioni sud e sud-ovest. I terreni devono essere sciolti, leggeri, freschi, privi di calcare attivo e con un tenore di sostanza organica superiore all'1%.

Si devono escludere quelli in cui sono frequenti i ristagni d'acqua o al contrario quelli soggetti a prolungati periodi di siccità.

La predisposizione del terreno preferibile è tramite lavorazioni localizzate ed in ogni caso l'aratura su tutta la superficie non va fatta troppo in profondità. In occasione dei lavori preparatori è consentita una abbondante concimazione letamica (300-500 q.li/ha).

Epoca di piantagione modalità e profondità di impianto: la realizzazione dei nuovi impianti potrà avvenire tramite la messa a dimora di astoni innestati o selvatici e attraverso la semina di materiale pregerminato.

1) *Impianto con astoni.*

Devono essere rispettati i seguenti accorgimenti:

utilizzare astoni innestati appartenenti all'ecotipo «Marrone di Combai» aventi altezza massima di 150-160 cm;

utilizzare astoni selvatici di un'altezza massima di 80 cm;

lasciare l'apparato radicale il più integro possibile limitandosi a tagliare le parti secche ed il fittone se troppo pronunciato;

le piante vanno messe a dimora in modo che la zona del colletto si trovi a livello del «piano di campagna»;

non effettuare concimazioni in prossimità della radice;

intervenire se necessario con irrigazioni di soccorso;

collocare al momento dell'impianto i pali tutori;

la disposizione è quella a triangolo con distanza 7-8 m lungo le file e di 8-9 m tra le file. La densità di impianto deve essere superiore nel caso di terreni poco fertili non superando mai le duecento piante ad ettaro;

le piante impollinatrici possono essere presenti in percentuale massima del 20%.

2) *Semina.*

Avviene attraverso la messa a dimora di materiale pregerminato rispettando i seguenti accorgimenti:

i frutti vanno raccolti durante il periodo autunnale e fatti pregerminare in un idoneo substrato composto in parti uguali da sabbia e torba;

la semina va fatta in primavera;

sono concesse concimazioni letamiche;

dalla germinazione del seme saranno ottenuti semenzai che già dal secondo anno potranno venire innestati;

per quanto riguarda le caratteristiche e le densità di impianto vanno seguiti i criteri indicati precedentemente.

Potatura e forme di allevamento: si devono effettuare sia nel caso di vecchi castagneti sia per i nuovi impianti.

1) *Vecchi castagneti.*

L'intensità della potatura dovrà essere proporzionata alla condizione vegetativa della pianta, tanto più energica quanto più l'albero si trova in cattive condizioni fitosanitarie.

Per le piante in buono stato adottare potature di alleggerimento atte ad equilibrare la chioma e permettere l'entrata della luce all'interno con conseguente miglioramento produttivo.

In caso di parti di piante gravemente colpite dal cancro corticale, si prevede un intervento di potatura più energica della parte malata; in questo caso bisogna poi intervenire nei successivi 2-3 anni per diradare i numerosi ricacci, con il fine di ricostituire una chioma equilibrata.

2) *Nuovi impianti*

Vanno effettuate delle potature di allevamento in modo da costruire in breve tempo una chioma ben conformata (a vaso), impostata su 3-4 branche principali.

Già nel mese di giugno seguente l'innesto si può eseguire sui germogli che hanno raggiunto una lunghezza di 60-70 cm, una potatura verde in modo da favorire la lignificazione e l'emissione di rametti laterali.

Le potature di produzione vanno eseguite ad intervalli di 4-6 anni.

Cure colturali, irrigazioni e concimazioni.

Va sempre mantenuta la cotica erbosa soprattutto in terreni con giacitura pendente. Nei primi anni dopo l'impianto si può eseguire una pacciamatura con materiale organico (segatura, paglia, ecc.) in modo da evitare il diffondersi di specie infestanti.

È vietata la pacciamatura con film di polietilene nero.

Lo sfalcio dell'erba dovrà avvenire almeno due volte l'anno, nella prima metà di luglio e a fine settembre, allo scopo di limitare la competizione idrica alle piante e ridurre gli attacchi di parassiti fungini ed animali.

L'erba tagliata andrà lasciata sul terreno a decomporsi, limitando così il nuovo ricaccio e l'evaporazione dell'acqua.

L'irrigazione è sempre permessa e deve essere necessariamente eseguita come tecnica di soccorso nei primi anni di vita del castagneto quando la carenza idrica può compromettere il buon esito dell'impianto.

La somministrazione di concimi chimici potrà avvenire solo con prodotti compatibili con una coltivazione biologica; si può fare la concimazione letamica.

Difesa fitosanitaria e diserbo.

Avversità	Causa	Lotta
Abiotica	Ristagni idrici, carenza di elementi nutritivi, terreni poco adatti al castagno	Scelta di luoghi opportuni per la realizzazione dei nuovi impianti
Attacchi di insetti	Cydia sp., Balanino	Non è permessa la lotta chimica; si possono utilizzare metodi biologici quali la confusione sessuale, il monitoraggio con trappole, la cattura massale, trattamenti con bacillus thuringiensis o metodi agronomici come la raccolta dei frutti caduti in anticipo
Attacchi fungini	Cryphonectria parassitica Murr. (cancro della corteccia)	Si possono utilizzare preparati a base di rame. Il materiale proveniente dalle potature, dai diradamenti e dalla pulizia del sottobosco va eliminato repentinamente per impedire la diffusione del cancro

Descrizione delle modalità di raccolta e conservazione.

La raccolta.

La raccolta si effettua dal 15 settembre al 15 novembre e può avvenire in modo tradizionale e cioè a mano ma anche attraverso macchine raccoglitrici che aspirano i frutti.

La raccolta deve essere tempestiva per evitare attacchi fungini soprattutto quando si è in presenza di temperature miti.

Già nella fase di raccolta il produttore è tenuto ad operare una prima cernita del prodotto, al fine di evitare la presenza di frutti infetti o comunque non rispondenti ai requisiti prefissati.

Descrizione delle modalità di conservazione.

La facile deperibilità del prodotto richiede cure particolari e specifiche tecniche di conservazione sia nelle fasi immediatamente successive alla caduta che in quelle che precedono l'utilizzo del frutto.

È consentito l'impiego delle seguenti tecniche:

ricciaia: metodo tradizionale che può essere utilizzato dai produttori. Consiste nell'ammassamento del prodotto, ancora chiuso nei ricci, in mucchi che non superino i centoventi centimetri di altezza, coperti con foglie, ricci e terra ben compressi;

curatura (o novena) consiste nell'immergere le castagne in acqua ad una temperatura compresa tra i 10° C e i 20° C, per un periodo di 4-9 giorni a cui seguono asciugatura;

mediante esposizione all'aria e trapalatura manuale (movimento delle castagne disposte a strati al fine di favorire l'asciugatura);

sterilizzazione: i frutti vengono immersi in acqua ad una temperatura compresa tra i 45° C e i 52° C, per un periodo minimo di 45 minuti e massimo di 50 minuti e vengono poi asciugati come nel caso della curatura;

frigoconservazione: consiste nel conservare il prodotto in celle frigo da 1° C a 5° C per un periodo massimo di un mese.

Il prodotto deve essere stoccato in locali freschi ed aerati, steso in strati movimentato periodicamente.

Descrizione delle modalità di lavorazione.

Le modalità di lavorazione del prodotto, al fine di renderlo pronto per la commercializzazione, seguono le seguenti fasi:

prodotto senza sterilizzazione:

- calibratura;
- cernita su nastro o tavolo;
- spazzolatura;
- confezionamento;
- frigoconservazione;

prodotto con sterilizzazione:

dopo la calibratura sono aggiunte le seguenti fasi:

- schiumatura;
- sterilizzazione;
- asciugatura.

Descrizione delle modalità di distribuzione.

I frutti destinati alla vendita al mercato fresco dovranno essere posti in sacchetti dalle caratteristiche descritte all'art. 8 del presente disciplinare e muniti di apposita etichetta.

È vietata la manomissione dei cartellini e delle confezioni, compresa l'aggiunta di aggettivi laudativi del prodotto.

La commercializzazione non potrà avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Legame territoriale e climatico.

Le caratteristiche fisiche ed organolettiche del «Marrone di Combai» derivano e sono strettamente legate all'ambiente geografico di produzione. L'abbondante piovosità distribuita secondo un regime pluviometrico equinoziale, la totale assenza di nebbie, la distribuzione della catena prealpina e delle «corde collinari» secondo un asse SW-NE e l'evoluzione dei suoli determinano un clima favorevole ed un'area altamente vocata alla produzione castanicola di qualità.

La media annua delle precipitazioni, distribuite secondo un regime subequinoziale autunnale è poco superiore ai 1200 mm (1263 mm/anno) mentre la temperatura media annua risulta pari a 12-13° C (12,7° C).

Le formazioni litologiche che caratterizzano l'area di produzione appartengono alla categoria dei substrati carbonatico terrigeni e più precisamente al gruppo dei substrati flyscioidi del Cenozoico (terziario). Si tratta di substrati ad elevato valore pedogenetico con ottime caratteristiche di permeabilità ed alterabilità. Questi aspetti climatici e geolitologici, riferiti ad una fascia altimetrica compresa tra i 150 m e gli 800 m s.l.m., fanno rientrare il territorio della comunità montana delle prealpi trevigiane nella regione forestale esalpica; qui il castagno trova il suo optimum climatico ed esprime nel miglior modo tutte le potenzialità produttive.

Solo con il verificarsi di tali condizioni pedoclimatiche si possono ottenere frutti con le caratteristiche peculiari del «Marrone di Combai» DOP.

Legame storico.

La presenza e le particolari caratteristiche qualitative del castagno nella pedemontana trevigiana, che va da Segusino a Cordignano e che trova in Combai il suo epicentro, sono confermate da numerose testimonianze storiche che risalgono a partire dal XII secolo.

In tal senso la documentazione storica reperita, che va dal 1200 al 1700, identifica ed individua in modo particolare l'area della pedemontana, in sinistra Piave, come un'area di naturale vocazione allo sviluppo della castanicoltura di cui rappresentano sicura certificazione storica anche i numerosi toponimi.

Tra le varie testimonianze storiche una, del 18 settembre 1665, pone in risalto anche gli aspetti sociali e di partecipazione connessi alla raccolta delle castagne: tutta la popolazione, donne e bambini compresi, partecipava alla raccolta dei frutti, regolamentata attraverso l'assegnazione di quote in funzione della composizione dei nuclei familiari.

In epoca più recente la valorizzazione del «Marrone di Combai» è stata portata avanti dalla pro loco grazie alla Festa dei Marroni di Combai, che a partire dal 1945, costituisce un avvenimento di rilevanza per tutta la provincia e, negli ultimi anni, anche a livello nazionale.

Nel 1995 è stata costituita l'Associazione dei produttori del Marrone di Combai che si è affiancata alla pro loco nella organizzazione delle manifestazioni di valorizzazione commerciale del prodotto e che ha assunto direttamente il compito di unire i produttori al fine di omogeneizzare i comportamenti e le pratiche colturali.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Contenitori e formato.

Tutto il prodotto viene commercializzato nelle seguenti tipologie di imballaggio:

sacchi di juta da 1, 2, 3, 5 e 25 kg;

retine di materiale plastico da 1, 2, 3, 5 e 25 kg;

cestini e cassette in legno da un minimo di 1 kg ad un massimo di 5 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo.

Sigillatura/cucitura.

La chiusura delle confezioni (sacchi in juta e retine di materiale plastico) avverrà mediante l'utilizzo di clipsatrice meccanica che apporrà graffe metalliche; o cucitura con filo di nylon tramite cucitrice oppure legatura con spago piombato.

La sigillatura verrà eseguita in modo tale da fissare sulla confezione l'etichetta con il logo.

I cestini e le cassette verranno confezionati con cellophane e sigillati con spago piombato e logo ben visibile.

Logo.

Forma e simbolo: il logo è costituito da un marrone stilizzato circondato dagli aculei di un riccio stilizzato di colore marrone chiaro ed incluso in un quadrato di colore marrone scuro. Il simbolo è completato dalla sottostante scritta:

Marrone di Combai DOP di colore marrone chiaro e marrone scuro;

colori: marrone chiaro - pant 465U, marrone scuro pant 4625U;

dimensioni: il logo potrà avere dimensioni: mm 65 × mm 102; mm 33 × mm 51; mm 17 × mm 25; mm 8 × mm 12.

Il prodotto è adeguatamente identificato attraverso l'apposizione di una etichetta identificativa e del logo con la dicitura:

«Marrone di Combai DOP», che dovrà avere dimensioni significativamente superiori ad ogni altra dicitura.

Il logo «DOP Marrone di Combai» già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

In etichetta o sui contenitori potranno essere riportate altre informazioni concernenti:

il nome ed il marchio del produttore o della ditta confezionatrice;

il peso netto all'origine e la categoria;

informazioni di carattere nutrizionale e dietetico;

l'anno di produzione;

indicazioni per la corretta conservazione ed uso del prodotto.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti, per la cui preparazione è utilizzato il Marrone di Combai DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il Marrone di Combai DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del Marrone di Combai DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale, conferito dalla registrazione della DOP, riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

lo stesso consorzio incaricato, provvederà anche ad iscrivere in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta;

in assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal M.I.P.A.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

07A01253

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2007.

Modifica del decreto 26 luglio 1999, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 aprile 1999, ed in particolare il progetto n. 4804 presentato dalla Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 353 del 26 luglio 1999, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4804 presentato dalla Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 13 aprile 1999;

Tenuto conto che nel predetto decreto dirigenziale n. 353 del 26 luglio 1999, per mero errore materiale, relativamente alla tabella delle agevolazioni, sono state indicate delle percentuali errate;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 353 del 26 luglio 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4804 presentato dalla Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 353 del 26 luglio 1999, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 13/04/1999

Ditta: Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
ROMA - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4804

Titolo del progetto: Nuovi radio-farmaci antitumorali

Durata e data inizio progetto: Mesi 72 dal 01/02/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/02/1999

Costo ammesso Euro = 11.946.164,53= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 11.946.164,53= (di cui extra U.E. 51.645,69)

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.875.353,13	3.194.285,92	3.824.879,79	51.645,69
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =3.583.849,36=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =5.973.082,27=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo Precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

I predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art.47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

07A01466

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2007.

Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale. (Deliberazione n. 1/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di attribuzioni del CIPE nel settore delle concessioni autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, commi 82 e 83, così come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte, con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture, concernente direttiva in materia di regolazione economica per il settore autostradale, acquisita in seduta agli atti di questo Comitato;

Considerato di dover garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio e di adeguare la regolamentazione dello stesso al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità ed in condizioni di economicità e di redditività, nel rispetto dei principi comunitari;

Ritenuto che, al fine di assicurare uniformità di trattamento, la stessa direttiva si applica alle nuove convenzioni, ed ai rapporti convenzionali in essere nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 82 e 83, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Delibera:

È approvato il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale», composto di sette pagine, che forma parte integrante della presente delibera. La stessa direttiva si applica alle nuove convenzioni regolanti le concessioni autostradali, ed ai rapporti convenzionali in essere nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 82 e 83, dell'art. 2 del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge n. 296/2006.

Roma, 26 gennaio 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 155

ALLEGATO

DIRETTIVA IN MATERIA DI REGOLAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE AUTOSTRADALE

1. PREMESSA.

Le disposizioni del presente documento si applicano nei limiti e alle condizioni di cui ai commi 82 e 83 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1 comma 1030 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. DEFINIZIONI.

2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini della presente direttiva.

2.2. Aggiornamento: l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo.

2.3. Formula tariffaria: la formula matematica che determina gli adeguamenti annuali della tariffa con il metodo del price cap.

2.4. Investimento realizzato: il valore iscritto in bilancio e ammissibile ai fini regolatori.

2.5. Nuovi investimenti: le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari, nonché gli investimenti inclusi nei piani medesimi per la parte che eccede i valori ivi specificati.

2.6. Parametro X: è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attua-

lizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione.

2.7. Periodo regolatorio: il periodo di cinque anni al termine del quale il piano economico-finanziario è soggetto ad aggiornamento.

2.8. Piano economico-finanziario: l'allegato alla convenzione che permette di verificare l'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini regolatori.

2.9. Price cap: il metodo di definizione e adeguamento della tariffa, il quale identifica un vincolo superiore alla crescita della tariffa per il periodo regolatorio e un riallineamento della stessa al termine del periodo regolatorio.

2.10. Progetto definitivo: il progetto predisposto dal concessionario sviluppando il progetto preliminare ed elaborato ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006 e delle eventuali norme regolamentari ad esso riferibili, così come approvato dal concedente, che recepisce le modifiche e/o integrazioni risultanti dalla Conferenza di Servizi e/o disposte dal CIPE.

2.11. Recupero: il recupero della parte degli introiti da tariffa percepiti dal concessionario relativa a impegni di investimento compresi nel piano economico-finanziario e non realizzati o ritardati.

2.12. Revisione: la modifica della convenzione e del piano economico-finanziario resa necessaria da un nuovo programma di investimenti ovvero da eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico-finanziario medesimo.

2.13. Riallineamento tariffario: la rideterminazione del parametro X della formula tariffaria in fase di aggiornamento.

2.14. Rischio di costruzione: il rischio di incremento dei costi di costruzione di un investimento previsto in convenzione.

2.15. Tariffa: il prezzo unitario, espresso per veicoli/km, al lordo di eventuali componenti tariffarie aggiuntive o riduttive e al netto delle imposte e degli eventuali sovrapprezzi, che costituisce il limite superiore imposto alla media delle tariffe di pedaggio praticate dai singoli concessionari per le diverse classi di veicoli e/o tipologia di tratta autostradale, ponderata con i volumi di traffico dell'anno precedente.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI E REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.

Costi operativi.

3.1. Per la voce costi operativi, sono ammissibili ai fini delle determinazioni tariffarie i costi contabilizzabili alle voci 6, 7, 8, 9, 11 e 14 dell'art. 2425 c.c.:

direttamente imputabili alle attività di gestione autostradale (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati), come rilevati da apposito sistema di contabilità analitica predisposto dai concessionari;

indirettamente imputabili alle attività di gestione autostradali, quali quota di pertinenza delle spese generali, comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti.

3.2. I costi di cui al punto precedente sono comunque ammissibili entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri di economicità, del raffronto con operatori efficienti comparabili e dei volumi di traffico.

3.3. I criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi sono disciplinati dall'ANAS con appositi disciplinari elaborati sentiti i concessionari e approvati dai Ministeri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del NARS.

Costi di rimborso e remunerazione del capitale.

3.4. Per la voce costi di investimento, sono considerati ai fini delle determinazioni tariffarie:

i costi di rimborso del capitale direttamente investito nella gestione e sviluppo delle infrastrutture autostradali, secondo le relative quote di ammortamento;

una congrua remunerazione di tale capitale.

3.5. Sono ammissibili per la determinazione del capitale direttamente investito ai fini tariffari i costi contabilizzabili alle voci B-I, sottovoci 2, 3 e 6, nonché alle voci B-II, dell'art. 2424 c.c.:

direttamente imputabili alle attività autostradali, come rilevati da apposito sistema di contabilità analitica predisposto dai concessionari;

indirettamente imputabili alle attività autostradali, quali quota di pertinenza di investimenti a carattere generale (es. sede aziendale), comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti.

3.6. Per gli investimenti, i costi di cui al punto precedente sono ammessi secondo gli importi stabiliti in base al progetto definitivo approvato dall'ANAS. Negli altri casi (es. sede aziendale) i costi sono ammissibili entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri di economicità e del raffronto con operatori efficienti.

3.7. Le immobilizzazioni in corso sono ammesse a remunerazione in ragione del grado di realizzazione dell'investimento, sulla base delle risultanze di bilancio.

3.8. I costi di cui al punto 3.5 sono comunque determinati al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti.

3.9. I costi di rimborso del capitale sono determinati in misura pari alle quote di ammortamento del capitale investito di cui al punto 3.5, utilizzando l'ammortamento finanziario o l'ammortamento tecnico-economico, nel caso di beni gratuitamente devolvibili, e l'ammortamento tecnico-economico per le altre fattispecie, con esclusione di ammortamenti accelerati.

3.10. I costi di remunerazione del capitale sono determinati in misura pari al tasso riconosciuto di congrua remunerazione del capitale, al lordo delle imposte, moltiplicato per il capitale investito netto regolatorio (al lordo del fondo di ammortamento civilistico e al netto del fondo di ammortamento tecnico-economico).

3.11. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito viene determinato per i nuovi investimenti secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale.

3.12. I criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle quote di pertinenza di investimenti a carattere generale, di ammissibilità massima dei costi, nonché di individuazione delle aliquote tecnico-economiche sono disciplinati con procedura analoga a quella di cui al punto 3.3. Con la procedura è altresì disciplinata l'adozione di un sistema di contabilizzazione degli investimenti a costi storici, unito ad un tasso di remunerazione nominale, ovvero a costi correnti, unito ad un tasso di remunerazione reale.

Proventi da attività accessorie.

3.13. Concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario anche i proventi conseguiti in ragione dello svolgimento di attività accessorie collegate all'utilizzo delle aree e pertinenze autostradali. Questi proventi sono destinati interamente al servizio di tale equilibrio. Pertanto, ai fini delle determinazioni tariffarie di cui al paragrafo successivo, i ricavi previsti da tali attività, al netto dei relativi costi, sono portati in riduzione ai costi ammessi.

4. FORMULA TARIFFARIA.

4.1. La tariffa relativa a ciascun concessionario è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP è il tasso di inflazione programmato;

X è il parametro di cui al precedente punto 2.6;

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al

valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del fondo di cui al punto 6.4.

4.2. Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 1996 e successive integrazioni anche ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della legge n. 47/2004.

5. AGGIORNAMENTO.

5.1. Il piano economico-finanziario allegato alla convenzione contiene tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della tariffa e a consentire l'equilibrio economico e finanziario della concessione.

5.2. Il piano economico-finanziario è soggetto ad aggiornamento al termine di ciascun periodo regolatorio nonché, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 82 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.

5.3. Nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico-finanziario si procede in ogni caso:

a) al calcolo dei costi ammessi per il successivo periodo regolatorio;

b) al riconoscimento tra i costi ammessi dei maggiori oneri eventualmente sostenuti nel periodo precedente per l'attività di progettazione e costruzione derivanti da eventi di forza maggiore o fatto del terzo;

c) alla deduzione dai costi ammessi di eventuali altri importi da recuperare (es. sanzioni o penali);

d) all'aggiornamento delle stime di traffico;

e) alla rideterminazione del parametro X da applicare nel periodo successivo.

5.4. Al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.

6. RECUPERO.

6.1. Il recupero avviene in ragione del principio di neutralità economica del concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili previsti in convenzione.

6.2. L'importo da recuperare è determinato per ciascun anno in misura pari alla somma di:

a) minori ammortamenti effettivamente contabilizzati in seguito ai mancati o ritardati investimenti rispetto a quelli previsti;

b) minore costo del capitale effettivamente sostenuto, determinato moltiplicando le minori immobilizzazioni nette medie effettivamente contabilizzate in seguito ai mancati o ritardati investimenti per il tasso interno di rendimento previsto.

6.3. In presenza di meccanismi di adeguamento tariffario legati all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, dagli importi di cui al punto precedente sono dedotti i minori ricavi rispetto a quelli previsti conseguiti in seguito all'applicazione di tali meccanismi.

6.4. Gli importi da recuperare determinati ai sensi del punto 6.2 sono accantonati annualmente dal concessionario nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio, nel fondo rischi ed oneri. Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti su disposizioni del concedente. Tali importi, dalla determinazione fino all'effettivo utilizzo, sono rivalutati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.

6.5 Nel caso l'inadempimento sia attribuibile a responsabilità del concessionario, nel recupero possono essere compresi, anche in data successiva alla data di determinazione degli importi di cui al punto 6.2, ulteriori oneri a titolo sanzionatorio.

7. ALLOCAZIONE DEI RISCHI.

7.1. Il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del concessionario stesso.

7.2. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera.

7.3. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di Conferenza di servizi.

8. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE IPOTESI DI SVILUPPO DEL TRAFFICO.

8.1. La metodologia impiegata per formulare le stime previsionali di traffico deve essere caratterizzata da robustezza analitica, trasparenza e riproducibilità. Deve inoltre consentire l'effettuazione di analisi di simulazione, di sensitività e di rischio da parte dei soggetti istituzionalmente legittimati.

8.2. In particolare, devono essere riportati in un allegato dedicato della convenzione i seguenti elementi informativi minimi:

a) individuazione delle infrastrutture in programma o in costruzione che hanno rilevanza ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico;

b) individuazione dei possibili scenari trasportistici che potrebbero verificarsi nell'orizzonte temporale del piano economico-finanziario. Pertanto si descrivono in particolare:

lo scenario di riferimento di partenza («ipotesi nulla») corrispondente allo stato attuale;

altri scenari ritenuti significativi aggiungendo le infrastrutture di cui al punto *a)*;

lo scenario ipotesi nulla con l'aggiunta delle tratte di nuova costruzione e degli interventi di riqualificazione;

c) individuazione delle variabili di natura macroeconomica, trasportistica e settoriale considerate significative ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico; descrizione di tipo probabilistico delle variabili affette da maggior grado di incertezza;

d) profilo temporale, declinato a frequenza annuale, delle ipotesi di evoluzione delle variabili di natura macro-economica, trasportistica e settoriale sottostanti allo scenario di sviluppo del traffico nell'orizzonte temporale del piano economico-finanziario;

e) esplicita motivazione dell'eventuale scostamento di tale evoluzione da quadri di riferimento ufficiali, ove disponibili, della programmazione territorialmente rilevante (interconnessioni internazionali, arterie nazionali, tratte regionali);

f) disaggregazione del profilo di evoluzione del traffico fra categorie omogenee di veicoli;

g) indicazione delle fonti statistiche da cui sono tratti i dati storici e, ove presente, del soggetto (università, centro di ricerca, istituzione pubblica o consulente privato) che ha elaborato le indicazioni previsive che, in tale caso, andranno rese accessibili ai soggetti istituzionalmente legittimati;

h) descrizione verbale e connessa rappresentazione analitica del modello strutturale di calcolo impiegato per la formulazione delle previsioni, nonché indicazione numerica, con eventuali intervalli di confidenza, dei parametri rilevanti e dei test statistici impiegati per verificare l'affidabilità empirica delle eventuali stime (di tipo econometrico, autoregressivo o interpolativo) condotte sui dati storici.

8.3 Le stime di traffico, elaborate sulla base dei criteri esposti ai precedenti punti, sono approvate dall'ANAS ai fini delle successive determinazioni tariffarie.

07A01467

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Palermo 3 nei giorni 11 gennaio 2007, 12 gennaio 2007, 15 gennaio 2007, 16 gennaio 2007, 17 gennaio 2007, 18 gennaio 2007, 19 gennaio 2007 e 22 gennaio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Palermo 3 con note del 12 gennaio 2007, 29 gennaio 2007 e 30 gennaio 2007 lo stesso, a causa dell'interruzione dei collegamenti dei sistemi informatici dell'Area controllo con il sistema centrale per lo spostamento del server presso i nuovi locali siti in piazzetta Napoli, nell'ambito delle operazioni connesse al trasferimento della sede dalla via Konrad Roentgen 3, non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico nei giorni 11 gennaio 2007, 12 gennaio 2007, 15 gennaio 2007, 16 gennaio 2007, 17 gennaio 2007, 18 gennaio 2007, 19 gennaio 2007 e 22 gennaio 2007.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 6 febbraio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A01465

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese alla società: «Centro assistenza imprese Coldiretti Abruzzo S.r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La revoca dell'autorizzazione concessa con decreto del direttore regionale dell'Abruzzo del 21 giugno 2004, con il quale il «Centro assistenza imprese Coldiretti Abruzzo S.r.l.», con sede in Pescara, via degli Aprutini, 29, veniva autorizzato all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese ed iscritta al n. 150 dell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con nota prot. 20 del 29 gennaio 2007, il dott. Giuseppe Spinelli, nella sua qualità di consigliere delegato, ha comunicato:

che, con verbale del consiglio di amministrazione, redatto in data 20 novembre 2006, è stata deliberata la cessazione di attività del Centro assistenza imprese Coldiretti Abruzzo S.r.l., autorizzata con decreto del direttore regionale dell'Abruzzo del 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

che l'attività di assistenza fiscale per le imprese è cessata in data 31 dicembre 2006 per motivi organizzativi.

Si è ritenuto necessario, pertanto, procedure alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese alla società in argomento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato al «Centro assistenza imprese Coldiretti Abruzzo S.r.l.». Copia dello stesso sarà inviata all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, alla Direzione centrale audit e sicurezza e alla Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi (CIDEC).

Riferimenti normativi.

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001.

Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo V, disciplina all'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

L'Aquila, 7 febbraio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A01412

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sala visura catasto dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dell'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento nel periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 29 gennaio 2007 trasmessa via e-mail, ore 7.32 con la quale è stata comunicata che dal giorno 22 gennaio al 26 gennaio 2007 c'è stato un mal funzionamento del Sistema informatico presso l'Ufficio provinciale di Roma provocando un rallentamento dell'erogazione dei servizi della sala visura - catasto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mal funzionamento della sala visura catasto del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

dal giorno 22 gennaio al 26 gennaio 2007, mal funzionamento;

della sala visura catasto e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A01413

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2007.

Riclassificazione del medicinale «Arixtra (fondaparinux)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxo Group Ltd ha ottenuto la classificazione del medicinale «Arixtra» come di seguito indicato:

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606019/E (in base 10) 11YMJ3 (in base 32); classe «H»;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606021/E (in base 10) 11YMJ5 (in base 32); classe «H»;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606033/E (in base 10) 11YMJK (in base 32); classe «H»;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606045/E (in base 10) 11YMJX (in base 32); classe «H»;

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606060/E (in base 10) 11YMKD (in base 32); classe «H»;

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606072/E (in base 10) 11YMKS (in base 32); classe «H»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 dicembre 2006;

Vista la deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARIXTRA (fondaparinux) è classificato come segue:

Confezioni:

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606019/E (in base 10) 11YMJ3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 8,60 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 14,2 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 58,14%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 3,60 euro;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606021/E (in base 10) 11YMJ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 30,10 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 49,7 euro.

Sconto su ex factory per la cessione ospedaliera: 58,14%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 12,60 euro;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606033/E (in base 10) 11YMJK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 43,00 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 71,00 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 58,14%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 18,00 euro;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606045/E (in base 10) 11YMJX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 86,00 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 141,9 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 58,14%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 36,00 euro;

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606060/E (in base 10) 11YMKD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 18,10 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 29,8 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 58,01%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 7,60 euro;

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606072/E (in base 10) 11YMKS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 25,80 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 42,6 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 58,14%.

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 10,80 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Il medicinale è inserito nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A01453

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2007.

Modifiche al provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;

Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;

Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;

Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsità;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsità;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004 «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante;

Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia può emanare disposizioni volte ad assicurare l'affidabilità dei sistemi di pagamento;

Visto il proprio provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante;

Vista la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 21 dicembre 2006 di prolungare il periodo di transizione entro il quale va data attuazione a quanto previsto dal citato documento del 16 dicembre 2004;

Considerato opportuno modificare il provvedimento del 29 novembre 2006;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Periodo transitorio

1. Il secondo capoverso dell'art. 5 del provvedimento del 29 novembre 2006 è sostituito dal seguente: «Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010».

Roma, 5 febbraio 2007

Il Governatore: DRAGHI

07A01439

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2007.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a./SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL. Valutazione di idoneità del «verbale di intesa», sottoscritto tra le parti in data 24 ottobre 2006, relativo alla applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, alle attività strumentali alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima. (pos. 25829). (Deliberazione n. 07/64).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta dell'avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore,

Premesso:

che in data 10 novembre 2006 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione un «verbale di intesa» siglato in data 24 ottobre 2006 tra lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e le segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL (atto prevenuto in data 14 novembre 2006);

che, contestualmente alla trasmissione del predetto verbale di intesa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha inviato a questa Commissione anche il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 13 ottobre 1999, con il quale quest'ultima ha classificato l'attività di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* come servizio pubblico essenziale, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che in data 24 novembre 2006 la Commissione ha inviato il testo del suddetto verbale di intesa alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13 lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, sul verbale in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle Associazioni degli utenti destinatarie dello stesso;

che è ampiamente scaduto il termine concesso per la trasmissione di eventuali pareri al riguardo;

Considerato:

che alcune delle attività svolte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., più precisamente quelle relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* - Parte Prima - devono essere qualificate servizi pubblici essenziali;

che lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, concordano con tale qualificazione, tanto è vero che sono addivenute alla sottoscrizione del suddetto verbale di intesa con il quale sono individuate le prestazioni minime garantite in caso di sciopero;

che, in particolare, con il predetto verbale di intesa le parti hanno convenuto di dover garantire la produzione della *Gazzetta Ufficiale* - Parte Prima - anche in situazioni conflittuali, limitatamente alla fase di preparazione, stampa, allestimento, consegna agli Organi istituzionali, vendita in agenzia e diffusione telematica, in quanto «ritardare la pubblicazione in *Gazzetta* di un atto normativo incide certamente sulla regolare fruizione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza o qualsiasi tipo di libertà»;

Valuta idoneo

il verbale di intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2006 tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL;

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ed alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL ed al Ministro della giustizia nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e del verbale di intesa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il presidente: MARTONE

07A01606

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 5 febbraio 2007.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Domus de Maria.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e la nomina dei commissari;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Domus de Maria (provincia di Cagliari) ed il sindaco nella persona del signor Pierluigi Cabras;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con dispositivo n. 1/2007 del 10 gennaio 2007, depositato in segreteria in data 11 gennaio 2007, ha annullato le operazioni elettorali e il verbale di proclamazione degli eletti relativi alla elezione del sindaco e dei consiglieri del citato comune;

Visto l'art. 5-*bis* della citata legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dalla legge regionale 1º giugno 2006, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/6 del 30 gennaio 2007, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale è stata approvata la nomina del dott. Ettore Giuseppe Gasperini quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Domus de Maria fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 5-*bis* della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazione formulate nella deliberazione della giunta regionale n. 4/6 del 30 gennaio 2007, il dott. Ettore Giuseppe Gasperini è nominato commissario straordinario del comune di Domus de Maria per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 2.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 5 febbraio 2007

Il presidente: SORU

07A01408

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, e le successive modificazioni allo stesso;

Vista la delibera del senato accademico n. 345 del 17 ottobre 2006 con la quale sono state approvate delle modifiche all'art. 13 «Prorettore e deleghe» dello statuto di Ateneo, che hanno comportato necessità di adeguamento anche dei successivi articoli 14 e 15;

Vista la nota rettorale n. prot. 13488 del 28 novembre 2006 trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e merito;

Vista la nota n. prot. 4506 dell'11 dicembre 2006 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica che nulla osta all'emanazione delle suddette modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Camerino viene modificato nella maniera seguente (modifiche rispetto al testo originale evidenziate in corsivo):

«Art. 13 *(Prorettori). — 1. Il rettore nomina un prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo,* che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza. *Può inoltre nominare, per particolari esigenze, altri prorettori dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico.*

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

2. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori, dandone comunicazione *al consiglio di amministrazione e* al senato accademico.

3. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il prorettore vicario assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

Art. 14 *(Senato accademico). — (Omissis).*

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore *vicario*;

c) i presidi delle facoltà;

d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;

e) un rappresentante eletto dal consiglio dei direttori di dipartimento;

f) docenti eletti dalle facoltà, nella misura di tre per le facoltà che contano più di 100 docenti e uno per ciascuna delle facoltà che contano meno di 100 docenti;

g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) tre rappresentanti degli studenti.

(Omissis).

Art. 15 *(Consiglio di amministrazione). — (Omissis).*

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore *vicario*;

c) il direttore amministrativo;

d) tre rappresentanti eletti dagli studenti di cui almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di Camerino;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominati dal rettore su una rosa di almeno il doppio dei posti disponibili indicata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico;

f) undici membri — di cui almeno quattro esterni all'Università purché in possesso di adeguate competenze e comprovata esperienza — nominati dal senato accademico su proposta del rettore;

g) un rappresentante del Governo.

(Omissis).».

Art. 2.

Le modifiche statutarie entrano in vigore dalla data dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 2 gennaio 2007

Il rettore: ESPOSITO

07A01409

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Sospensione delle autorizzazioni concesse alla associazione Gruppo di volontariato solidarietà - Onlus per le procedure di adozione.

In data 20 dicembre 2006 la Commissione ha assunto la delibera n. 11/2006/AE/SG, con la quale sono state sospese le autorizzazioni concesse all'associazione Gruppo di volontariato solidarietà - Onlus per le procedure di adozione. La durata della sospensione è di tre mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione avvenuta l'8 febbraio u.s. e ciò al fine di consentire all'associazione di sanare le irregolarità riscontrate.

07A01410

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dexamono»

Estratto determinazione n. 375 del 6 febbraio 2007

Medicinale: DEXAMONO.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thèa - 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 (Francia).

Confezioni:

1 mg/ml collirio soluzione 10 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195017/M (in base 10), 13H389 (in base 32);

1 mg/ml collirio soluzione 20 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195029/M (in base 10), 13H38P (in base 32);

1 mg/ml collirio soluzione 30 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195031/M (in base 10), 13H38R (in base 32);

1 mg/ml collirio soluzione 50 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195043/M (in base 10), 13H393 (in base 32);

1 mg/ml collirio soluzione 100 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195056/M (in base 10), 13H39J (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 1 mg di desametasone fosfato come desametasone sodio fosfato;

eccipienti: edetato disodico, disodio fosfato dodecaidrato, cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Excelvision - Rue de la Lombardière - 07100 Annonay (Francia).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, come cheratite marginale, edema stremale nella cheratite, uveite anteriore, episclerite (se i FANS sono controindicati o insufficienti), sclerite, fase acuta della congiuntivite allergica grave che non risponde alla terapia standard.

L'infiammazione non deve essere causata da infezione. L'epitelio corneale deve essere integro.

Questo prodotto deve essere usato solamente sotto stretta supervisione di un oculista.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

1 mg/ml collirio soluzione 10 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195017/M (in base 10), 13H389 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1 mg/ml collirio soluzione 20 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195029/M (in base 10), 13H38P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1 mg/ml collirio soluzione 30 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195031/M (in base 10), 13H38R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1 mg/ml collirio soluzione 50 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195043/M (in base 10), 13H393 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1 mg/ml collirio soluzione 100 contenitori monodose LDPE in bustina - A.I.C. n. 037195056/M (in base 10), 13H39J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01454

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-041) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00